

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2094-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro delle attività produttive**

*(V. Stampato Camera n. 3352)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 marzo 2003*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica mira alla diffusione degli investimenti italiani in Paraguay e a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi, secondo la consolidata tipologia degli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti.

Il Paraguay è tra i protagonisti del negoziato tendente a definire un accordo di associazione interregionale fra l'Unione europea ed il Mercosur. L'Italia, nel 2001, ha rappresentato il settimo sbocco per gli scambi internazionali del Paese paraguayano, mentre l'interscambio commerciale, negli ultimi tre anni, ha registrato una contrazione.

La ratifica dell'Accordo potrà rappresentare un opportuno segnale di fiducia per il Paraguay, in un contesto economico che ha visto il PIL paraguayano scendere dello 0,5 per cento nel 2001.

Sotto il profilo politico, il Paraguay ha ormai da tempo, nel quadro della nuova Carta costituzionale del 1992, avviato un percorso di consolidamento democratico, in un contesto istituzionale caratterizzato in senso presidenzialista.

Rinviando alla relazione governativa per una più analitica esposizione del contenuto dell'Accordo, va in questa sede, intanto, richiamata la definizione di investimento ivi adottata, che è quasi onnicomprensiva, dal momento che essa ricomprende, tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi, eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e di concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.

Per quanto attiene ai soggetti cui si rivolge, analogamente ad altri accordi, il testo in ratifica recepisce norme finalizzate ad incoraggiare ed a proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

Va poi fatta menzione della clausola di cui all'articolo 6, secondo la quale i reciproci investimenti non potranno essere nazionalizzati, espropriati o requisiti se non per motivi di interesse nazionale o per fini pubblici e, in ogni caso, contro un giusto risarcimento

Per quanto attiene poi alla soluzione delle controversie, essa viene regolamentata in due articoli. L'articolo 9, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte, prevede la possibilità di ricorrere: ai tribunali nazionali, ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti.

L'articolo 10, invece, riguarda le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti contraenti che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, possono trovare soluzione ricorrendo ad un tribunale arbitrale *ad hoc*.

Alle eventuali spese che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per il resto, l'Accordo non prevede la creazione di nuove strutture amministrative per la sua attuazione, né oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'obiettivo dell'Accordo è quello di incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Peraltro, oltre ad essere stato ripetutamente raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, l'Accordo in esame riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Per la Repubblica del Paraguay esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti, che potranno contribuire alla ripresa dell'economia; per l'Italia, l'Accordo potrà incentivare iniziative di collaborazione eco-

nomica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani in Paraguay.

Il disegno di legge consta di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

1° aprile 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

1° aprile 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

